AUTORIZZAZIONE AI COMUNI DI PROVVEDERSI DI MAESTRI IN SOPRANNUMERO

Art. 2

La nomina, la conferma, il licenziamento di detti maestri saranno regolati dalle norme attualmente in vigore per i titolari, salvo il caso di soppressione o riduzione di posti.

In caso di riduzione dei posti saranno licenziati i meno anziani.

I Comuni nell'assumere maestri in soprannumero devono osservare le garanzie stabilite nella presente legge meno che nei casi di supplenze eventuali o temporanee in corso d'anno alle quali non sia possibile provvedere con regolare assunzione di personale.

Versione in vigore dal 5 agosto 1909, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Autorizzazione ai Comuni di provvedersi di maestri in soprannumero
Estremi	Legge 11 luglio 1909, n. 490
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1909

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/autorizzazione-ai-comuni-di-provvedersi-di-maestri-in-soprannumero/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it